#### IL DIRIGENTE

**Premesso** che il dipendente matr. n. 225, consultato il fascicolo personale, risulta in servizio presso questa Amministrazione dal giorno 20.12.1984 a tempo pieno e indeterminato, attualmente inquadrato nell'area "Istruttori", profilo professionale "Agente di Polizia Locale", presso il Comando della Polizia Locale del Settore I – "Sicurezza";

#### Visti

- l'art. 24 del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, che detta disposizioni in materia pensionistica nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento e, in particolare, il comma 6 il quale recita:
  - "6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
    - a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.

Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
- d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia

nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.";

- l'art. 12 del CCNL 09/05/2006 il quale così prevede:
- "Art. 12 Termini di preavviso
- 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
- a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
- b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
- c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
- 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
- 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
- 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
- 5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
- 6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
- 7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
- 8. In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del Codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
- 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando: la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c); l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante; il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5; l'indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004; le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del CCNL del 14.9.2000.
- 10. La presente disciplina sostituisce, a seguito della sottoscrizione definitiva del presente CCNL, quella dell'art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13.5.1996, che dalla medesima data è disapplicato.";

#### Ravvisato che

- con decreto n. 289 del 05/12/2017, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 289 del 12/12/2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 01/01/2019 ha incrementato ad anni 67 il requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia con almeno 20 anni di contributi versati;
- il decreto legge n. 4 del 28//01/2019 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di

*pensioni*" convertito con modificazioni in legge n. 26 del 28/03/2019, non varia e non incrementa il limite d'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia (compimento del 67esimo anno);

• la Legge di Bilancio 2025 non ha cambiato i requisiti di accesso agli assegni di riposo per conseguire la pensione di vecchiaia in quanto all'art. 1 comma 162 espressamente dispone che:

"162. All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,» sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo».";

**Rilevato** che, consultato il fascicolo personale, alla data del 30/04/2025, ultimo giorno di servizio, il dipendente in oggetto raggiunge il limite di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia, avendo un'età anagrafica di anni 67 mesi 00 giorni 24, un'anzianità di servizio presso questa Amministrazione di anni 40 mesi 04 giorni 12 e un'anzianità contributiva di anni 40 mesi 04 giorni 12;

**Considerato** pertanto che il dipendente summenzionato, fatte salve le opportune verifiche dell'Ente Previdenziale in relazione ai requisiti contributivi, ad ogni effetto derivante dal presente provvedimento, matura il diritto a conseguire la pensione diretta a carico degli Istituti di Previdenza INPS (gestione ex I.N.P.D.A.P.), con decorrenza 01/05/2025;

#### Ritenuto:

• di rinunciare, come ad ogni effetto rinuncia, fin d'ora ai termini di preavviso se il dipendente interessato si assenterà dal servizio per motivi di salute durante il periodo di preavviso lavorato;

• di rinunciare, come ad ogni effetto rinuncia, al preavviso lavorato per i giorni corrispondenti alle ferie eventualmente usufruite nel periodo di preavviso, dal 01/01/2025 al 30/04/2025 previa valutazione e su autorizzazione del Dirigente del Settore di assegnazione del dipendente, quale accadimento eccezionale e legato a carenza di personale, al fine di evitare eventuali disservizi al settore interessato;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** il C.C.N.L. vigente per il comparto Regioni e Autonomie Locali sia per il personale Dirigente sia per il Personale non Dirigente;

Visto il D.L. n. 201/2011;

Visto lo statuto comunale;

**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**Vista** la normativa vigente in materia, nonché, le circolari INPS in materia di pensionamento per i propri iscritti;

Vista la L. 30 dicembre 2024, n. 207;

#### **DETERMINA**

- 1. di collocare a riposo il dipendente matr. n. 225, in servizio presso questa Amministrazione dal giorno 20.12.1984 a tempo pieno e indeterminato, attualmente inquadrato nell'area "Istruttori", profilo professionale "Agente di Polizia Locale", presso il Comando della Polizia Locale del Settore I "Sicurezza", avendo il medesimo raggiunto il limite di anzianità anagrafica per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con decorrenza 01/05/2025 (ultimo giorno di servizio 30/04/2025);
- 2. di **riconoscere** al dipendente il diritto a conseguire la pensione a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con decorrenza dal 01/05/2025;
- 3. di **dare atto** che il Servizio Personale procederà a trasmettere la documentazione previdenziale opportuna alla sede INPS Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro e al trattamento di pensione;
- 4. di **fare salvi** gli eventuali ulteriori diritti ed interessi del dipendente matr. n. 225, derivanti dall'applicazione dell'eventuale nuovo C.C.N.L.;
- 5. di **fare salvi**, altresì, ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari in applicazione di nuove ed eventuali disposizioni intervenute in materia;

#### 6. di **rinunciare**:

- fin d'ora ai termini di preavviso se il dipendente interessato si assenterà dal servizio per motivi di salute durante il periodo di preavviso lavorato;
- come ad ogni effetto rinuncia, al preavviso lavorato per i giorni corrispondenti alle ferie
  eventualmente usufruite nel periodo di preavviso, dal 01/01/2025 al 30/04/2025 previa valutazione e
  su autorizzazione del Dirigente del Settore di assegnazione del dipendente, quale accadimento
  eccezionale e legato a carenza di personale, al fine di evitare eventuali disservizi al settore
  interessato;

### 7. di **comunicare** il presente atto:

- all'interessato;
- al Servizio Personale per gli adempimenti connessi e conseguenziali;
- al Dirigente del Settore di assegnazione;
- 8. di **prendere atto** del presente provvedimento per gli adempimenti connessi e conseguenziali;
- 9. di **pubblicare**, in ossequio alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 il seguente atto nell'Albo Pretorio on line;

#### 10. di attestare:

- che quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità;
- che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio;
- che l'atto, per quanto noto, non ha come destinatari parenti o affini di amministratori e dipendenti dell'Ente;
- che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico;
- ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

## L'istruttore amministrativo

# Il Dirigente

Dott. Stefano Spada

Dott.ssa Paola Tallarino